



Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AREA IV – Affari Generali – Istituzionali – Funzione Innovazione – Resp. Transizione al Digitale – Servizi Demanio Marittimo, Demanio e Patrimonio

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasmissione televisiva in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale di Barletta.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e sede di svolgimento del servizio.....	pag. 3
Art. 2 - Descrizione delle prestazioni e requisiti di accesso alla procedura di gara.....	pag. 3
Art. 3 – Normativa.....	pag. 6
Art. 4 – Sicurezza.....	pag. 6
Art. 5 - Durata ed importo a base di gara - aumento diminuzione delle prestazioni.....	pag. 6
Art. 6 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.....	pag. 7
Art. 7 - Oneri e spese a carico della ditta aggiudicataria.....	pag. 8
Art. 8 - Deposito cauzionale provvisorio.....	pag. 9
Art. 9 - Deposito cauzionale definitivo.....	pag. 9
Art. 10 - Stipula del contratto.....	pag. 10
Art. 11 - Assicurazioni.....	pag. 10
Art. 12 - Responsabile del Servizio.....	pag. 11
Art. 13 - Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	pag. 11
Art. 14 - Obblighi e responsabilità.....	pag. 11
Art. 15 - Licenze e autorizzazioni.....	pag. 12
Art. 16 - Domicilio dell'appaltatore.....	pag. 12
Art. 17 - Imposte e tasse.....	pag. 12
Art. 18 - Personale impiegato durante l'esecuzione del contratto.....	pag. 12
Art. 19 - Corrispettivo e modalità di pagamento.....	pag. 13
Art. 20 - Invariabilità dei corrispettivi.....	pag. 15
Art. 21 - Penali e livello di servizio.....	pag. 15
Art. 22 - Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento.....	pag. 15
Art. 23 - Recesso.....	pag. 16

Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia.....	pag. 16
Art. 25 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag. 17
Art. 26 - Riservatezza	pag. 17
Art. 27 - Codice di comportamento	pag. 17
Art. 28 - Controversie e Foro competente	pag. 18
Art. 29 - Informativa per il trattamento dei dati personali.....	pag. 18
Art. 30 - Rinvio a norme di diritto vigente.....	pag. 19

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasmissione televisiva in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale di Barletta.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e sede di svolgimento del servizio.

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di trasmissione televisiva, per un triennio (36 mesi), in modalità diretta delle sedute del Consiglio Comunale di Barletta.

La trasmissione delle sedute consiliari avverrà in diretta ed in chiaro, attraverso il canale televisivo del digitale terrestre utilizzato dall'emittente come meglio precisato all'art. 2 del CSA.

La sede di svolgimento del servizio è la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in via Zanardelli.

La Ditta è tenuta ad assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche nell'ipotesi in cui, così come disposto dall'art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 47 del 19.09.2012, il presidente del consiglio convochi per *“motivi di forza maggiore che non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità”* la seduta di Consiglio in *“un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale”*.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni e requisiti di accesso alla procedura procedura di gara.

L'aggiudicatario deve disporre di tutte le apparecchiature necessarie per la trasmissione in diretta televisiva delle sedute dell'assise comunale. La ditta aggiudicataria potrà inoltre concordare con L'Amministrazione la collocazione di eventuali ulteriori apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve assicurare la presenza costante di personale tecnico e professionale per la trasmissione delle immagini ed il pronto intervento per la risoluzione di ogni problema tecnico. L'appaltatore deve assicurare i seguenti requisiti minimi nello svolgimento del servizio trasmissione televisiva:

1) l'appaltatore deve trasmettere le riprese delle sedute di consiglio in modalità diretta sul canale televisivo dichiarato in sede di gara,

2) il personale adibito alle operazioni necessarie per l'espletamento del servizio dovrà essere allocato nell'apposita cabina di regia già presente nella struttura comunale adibita a sede della Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in via Zanardelli, laddove dovranno essere montate le attrezzature che consentano il *mixaggio* dei segnali audio e video.

Le riprese delle sedute consiliari dovranno essere mandate in onda in modalità diretta con segnale in chiaro, audio e video, su un numero di frequenze di trasmissione televisive tali da garantire la maggiore diffusione e percezione del segnale, ovvero in modo tecnicamente idoneo per una ottimale ricezione sull'intero territorio comunale e nel circondario.

Durante la trasmissione in diretta televisiva non potrà essere effettuata alcuna inserzione o interruzione pubblicitaria.

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà essere in possesso di personale ed attrezzature tecniche e strumentali idonee a registrare e mandare in onda le riprese **sulla propria rete di diffusione, utilizzando le frequenze autorizzate e dichiarate in sede di gara**, garantendo la sufficiente copertura del territorio comunale con segnale di buona qualità.

In sede di presentazione delle offerte la ditta deve dichiarare mediante autodichiarazioni e autocertificazioni quanto segue:

a) di essere regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) della provincia Barletta-Andria-Trani e tenuto a cura del Comitato regionale per le Comunicazione della Regione Puglia (Co.re.com. Puglia);

b) di essere presente sul MEPA ed abilitato all'iniziativa "Servizi audio, foto, video e luci";

c) di essere in possesso di concessione e/o autorizzazione ministeriale che abiliti l'emittente a trasmettere segnali audiovisivi;

d) di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi, in base alle vigenti norme contrattuali;

e) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali;

f) di essere in regola con i pagamenti dei canoni annui di concessione governativa;

g) di disporre delle strutture tecniche e delle autorizzazioni necessarie a garantire con segnale chiaro audio e video, l'ottimale messa in onda e percezione delle trasmissioni in ambito locale, per tutto il territorio almeno della provincia BAT;

h) di trasmettere le riprese televisive garantendo un bit-rate, in fase di trasmissione, di almeno 480KB/sec ed assicurando quindi una messa in onda di buona qualità delle immagini relative alla sedute consiliari.

L'appaltatore conserva piena autonomia di individuazione ed utilizzazione delle tecnologie operative ritenute più idonee, sotto il profilo funzionale in relazione al servizio richiesto.

Dovrà essere garantito un sistema di diffusione in digitale terrestre e in UHF.

Per tutta la durata della seduta consiliare, a cura dell'appaltatore, dovranno essere riportate in basso sul televisore le scritte indicanti l'evento in corso (data e ora di inizio della seduta consiliare) nonché il dettaglio degli argomenti all'ordine del giorno della seduta consiliare

L'appaltatore si impegna a modificare le parole, i caratteri o i colori delle scritte da mandare in onda, su indicazione del dirigente di settore.

L'Amministrazione Comunale concede l'allaccio alla propria utenza elettrica, senza recupero di spesa, affinché sia garantito un carico elettrico adeguato.

L'appaltatore deve inoltre osservare, nello svolgimento del servizio, le seguenti disposizioni:

1. la messa in onda dovrà avere inizio all'ora di convocazione del Consiglio Comunale; dovrà essere preceduta dall'immagine dello Stemma della Città di Barletta e dall'ordine del giorno dei lavori consiliari;

2. la trasmissione in diretta del Consiglio Comunale avrà termine con la dichiarazione di scioglimento della seduta da parte del Presidente del Consiglio Comunale;

3. sono esclusi tassativamente interventi o commenti di qualsivoglia natura durante la trasmissione della seduta consiliare;

4. durante gli interventi degli oratori, in basso deve essere indicato il titolo (assessore, consigliere, dirigente) ed il relativo nome e cognome con indicazione dello schieramento politico di appartenenza;

5. la ripresa dei singoli Consiglieri o relatori dovrà avvenire con le stesse modalità per ogni singolo soggetto e dovrà comprendere la targhetta identificativa del relatore nonché, con cadenza saltuaria ed al termine di ciascun intervento, dovrà essere mandata in onda una ripresa totale dell'intera aula consiliare.

6. dovrà osservarsi netta separazione fra trasmissione della seduta consiliare e messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ad eventuali sponsor possono essere trasmessi prima dell'inizio della seduta o al termine della stessa, ovvero durante le eventuali sospensioni dei lavori; in tale ultima ipotesi dovrà mandarsi in onda la dicitura ben visibile "Lavori consiliari temporaneamente sospesi dal Presidente del Consiglio Comunale".

7. non possono essere trasmessi, durante sia la ripresa della seduta consiliare che durante le sospensioni, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazione politiche, sindacali e religiose.

Al fine della esecuzione delle prestazioni sopra descritte, le date di svolgimento dei Consigli Comunali saranno comunicate di volta in volta alla ditta appaltatrice, a cura del RUP della procedura di gara, attraverso l'invio a mezzo pec dell'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno dei lavori, con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data prevista per la convocazione.

Inoltre, gli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere presenti nella sala Consiliare del Comune di Barletta e pronti ad espletare i servizi di cui sopra, almeno 60 minuti prima dell'ora di convocazione e fino al termine dei lavori in aula.

Qualora l'impianto e le relative attrezzature non garantissero il regolare funzionamento e la corretta e puntuale esecuzione del contratto, lo stesso dovrà essere sostituito con altro avente analoghe prestazioni, al fine di non creare interruzioni di servizio e senza oneri per il Comune.

Tutte le spese necessarie per la messa in onda delle sedute consiliari, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario del servizio, è consentito avvalersi di servizi ed utenze di cui è dotata la Sala Consiliare, ove compatibili con il sistema di trasmissione delle riprese e di diffusione audio di cui è dotata la ditta aggiudicataria.

Il servizio non potrà subire interruzioni salvo che per cause di forza maggiore o eventi eccezionali.

Ricade sull'affidatario l'obbligo di rispettare le norme del Regolamento delle adunanze del consiglio comunale e, per quanto non espresso, il Regolamento Europeo della Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità conseguente alla violazione delle norme richiamate.

Art. 3 – Normativa

I sistemi e le attrezzature che l'aggiudicataria utilizzerà dovranno rispettare tutte le normative vigenti in tema di segnali elettrici, standard di interfaccia e normative di sicurezza vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura.

Essi dovranno essere inoltre dotati di tutti i marchi di qualità e di conformità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Sicurezza

In sede di indizione di gara è stato predisposto, per l'appalto in questione, il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI preliminare) di cui all'art. 26 del D.lgs 81/2008, tale documento verrà allegato al contratto di appalto, e verrà adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Il presente documento (DUVRI preliminare), opportunamente integrato con i dati della Ditta aggiudicataria servirà da base per la redazione del DUVRI operativo. Questo documento serve ad informare reciprocamente la Ditta e il committente sui rischi connessi all'attività svolta nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, in particolare per quanto riguarda i rischi da interferenza.

Art. 5 – Durata ed importo a base di gara - aumento diminuzione delle prestazioni

La durata dell'appalto è stabilita in **tre anni (36 mesi)** decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino alla concorrenza dell'importo complessivo posto a base di gara. L'importo totale dell'appalto di cui all'oggetto è pari ad **€ 50.730,00** oltre iva al 22% (€ 61.890,60) soggetti a ribasso, oltre **oneri per la sicurezza** pari ad **€ 2.850,00** oltre iva al 22% (€ 3.477,00) non soggetti al ribasso, per un **totale di € 65.367,60** iva incluso.

L'importo complessivo posto a base di gara prevede la ripartizione del costo per singola seduta consiliare, l'importo posto a base di gara per singola seduta è stato stimato corrispondere alla media fra la rivalutazione ISTAT 2015-2019 del prezzo ultimo aggiudicato ed il prezzo quotato con gara 25/2014; esso corrisponde ad un importo stimato, per singola seduta consiliare pari ad **€ 890,00/seduta** oltre IVA al 22%, oltre **oneri per la sicurezza** non soggetti al ribasso per **€ 50,00/seduta** oltre iva al 22%.

Il valore complessivo a base di gara è stato calcolato stimando una **media di 19 sedute consiliari annue** (media calcolata sulla base delle sedute svoltesi nel quadriennio 2016/2019) stimando quindi un **importo complessivo annuo di € 17.860,00** (oltre IVA al 22%, di cui **€ 16.910,00** soggetti a ribasso ed **€ 950,00 per oneri di sicurezza annui** non soggetti a ribasso; per un totale annuo comprensivo di IVA pari ad € 21.789,20).

L'offerta al ribasso deve essere effettuata con riferimento alla singola seduta, quindi il ribasso dovrà essere riferito al prezzo per singola seduta stimato in € 890,00 oltre IVA al 22% oltre oneri di sicurezza pari ad € 50,00/seduta oltre IVA non soggetti al ribasso.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva, a propria discrezione la facoltà di:

- di disporre una proroga dell'affidamento "limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante(art. 106, comma 11)";

- di imporre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni e fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."(art. 106, comma 12);

La Stazione appaltante, inoltre, si riserva, a propria discrezione, la facoltà di ricorrere, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale, così come disposto dall'art. 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 alla aggiudicazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, all'uopo si riporta il testo dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016:

" La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale."

Art. 6 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione.

L'espletamento della gara per l'affidamento del "SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE" avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consips.p.a., aperta a tutti gli operatori economici abilitati all'iniziativa denominata "SERVIZI – Servizi audio, foto, Video e Luci" con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

La procedura è aperta a tutti gli operatori che:

- alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti regolarmente al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) della provincia Barletta-Andria-Trani e tenuto a cura del Comitato regionale per le Comunicazione della Regione Puglia (Co.Re.Com. Puglia);

- alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte siano abilitati all'iniziativa denominata "SERVIZI – Servizi audio, foto, Video e Luci";

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.leg.vo 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta.

Il contratto verrà stipulato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D. L.vo 250/2016.

Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D. leg.vo 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

Nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.leg.vo n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà a cura della stazione appaltante.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara, oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente capitolato, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.leg.vo 50/16;

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.leg.vo n. 50/16 e smi, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto.

L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 7 - Oneri e spese a carico della ditta aggiudicataria

I prezzi offerti in sede di gara dovranno essere considerati comprensivi e remunerativi di ogni onere e spesa, nessuna esclusa, che dovrà essere sostenuta dalla ditta per l'esecuzione della fornitura e dei lavori. Tutte le spese, imposte, tasse diritti di segreteria, ecc, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico della ditta appaltatrice.

Sono, altresì, a carico della ditta appaltatrice tutte le spese e le utenze relative alla gestione del servizio di cui trattasi.

Sono, inoltre, a carico della ditta appaltatrice tutte le spese per la stipula delle polizze assicurative per Responsabilità Civile.

Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, cos' come riportati nel successivo articolo del CSA.

Art. 8 - Deposito cauzionale provvisorio

Per partecipare all'affidamento, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, nella misura indicata nel bando di gara, a mezzo di cauzione ai sensi art. 93 del D. Leg.vo n. 50/2016 come aggiornato con L. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante e avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di associazione temporanea d'impresa non ancora costituita, la polizza o la fideiussione bancaria devono essere intestate, a pena di esclusione, sia alla capogruppo che alla mandante.

La cauzione provvisoria verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quella della Ditta aggiudicataria resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva.

E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.L.gs 50/2016 come aggiornato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32.

Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione provvisoria, tutti gli operatori economici, sia singoli che associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di n

Art. 9 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, ai sensi dell'art.103 del d.lgs.vo n.50/2016, come aggiornato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32 e nelle forme di legge, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà operare, a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La ditta aggiudicataria s'impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia subito riduzioni a seguito di escussione da parte della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. In tema di cauzione definitiva il presente capitolato riporta a quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lsg. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Stipula del contratto

La stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 avverrà a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Il Comune di Barletta si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore risultato aggiudicatario che rinunci alla stipulazione del contratto perderà il diritto al recupero della cauzione provvisoria versata e dovrà risarcire il danno subito dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Assicurazioni

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio.

A tale riguardo, l'appaltatore dovrà garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività e contrarre apposita e specifica polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un massimale unico di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona ed € 500.000,00 per cose.

La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e/o all'atto di sottoscrizione del verbale di consegna del Servizio e della relativa documentazione l'Amministrazione Comunale provvederà a trattenere copia.

La polizza, con massimali e condizioni, e la relativa quietanza, saranno inviate al Direttore dell'esecuzione per ciascun anno di valenza del contratto entro la scadenza annuale decorrente dalla data di attivazione del Servizio.

In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari. Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato e del bando di gara, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

Art. 12 - Responsabile del Servizio

L'Impresa ha l'obbligo di nominare e comunicare alla Amministrazione comunale, per iscritto, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile del servizio a cui è affidata la direzione del servizio stesso a tempo pieno e continuativo.

Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'amministrazione, quando richiesto dalla stessa.

Il Responsabile provvederà a garantire la qualità del servizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge, ai regolamenti, al presente capitolato e a quanto indicato nell'Offerta tecnica.

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dall'Amministrazione al Responsabile del servizio della ditta aggiudicataria si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

Art. 13 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

L'Impresa aggiudicataria non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa. La violazione del divieto comporterà l'automatica risoluzione del contratto, fatti salvi i maggiori danni che possono essere arrecati dall'impresa aggiudicataria e che non possano essere coperti dalla cauzione definitiva.

È assolutamente vietata qualsiasi forma di subappalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità

L'appaltatore si impegna a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, sicurezza e del contratto collettivo nazionale del lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

L'appaltatore si obbliga a mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

In particolare, il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso l'appaltatore fornisca materiale e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa. L'appaltatore sarà comunque responsabile verso il Comune di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che il Comune dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i., restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità conseguente alla violazione delle norme richiamate.

L'appaltatore dovrà acquisire il consenso a riprendere e divulgare le immagini dei consiglieri, degli altri amministratori e del personale amministrativi, ai sensi dell'art. 23 del

d. Lgs. 196/2003. Dovrà, inoltre, fornire l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ottenere l'autorizzazione del Garante del trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 31 e segg. del medesimo D. Lgs. 196/2003.

Nel rispetto della normativa sulla privacy sono vietate le riprese e la diffusione sugli interventi nelle ipotesi in cui occorra tutelare la riservatezza delle persone, ed in particolare ove nel dibattito vengano trattati i cosiddetti dati sensibili (ad es. inerenti la razza, salute, religione, condizioni personali, ecc.), ovvero per specifici provvedimenti iscritti all'o.d.g. siindicazione del Presidente del Consiglio.

Il servizio non potrà subire interruzione alcuna salvo che per cause di forza maggiore o eventi eccezionali ed imprevedibili, tempestivamente e/o preventivamente comunicati al Dirigente Responsabile, con impegno, comunque, alla ripresa televisiva e successiva messa in onda a superamento dell'impedimento.

Art. 15 - Licenze e autorizzazioni

L'Impresa deve provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni ed ogni licenza e/o autorizzazione richiesta dalle vigenti norme di legge e regolamentari per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 16 - Domicilio dell'appaltatore

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il proprio domicilio digitale per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi nonché tutte le eventuali variazioni.

Art. 17 Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 18 - Personale impiegato durante l'esecuzione del contratto

1. Ogni servizio inerente all'oggetto del presente capitolato verrà svolto da personale alle dipendenze dell'appaltatore.
2. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di gestire il servizio, durante i lavori del Consiglio Comunale, a mezzo di propri operatori regolarmente assunti.
3. Il personale sopradetto dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione, munito di foto e riportante il cognome e nome e di abbigliamento consono al lavoro svolto.
4. Il personale dovrà essere tutto regolarmente contrattualizzato e coperto dalle assicurazioni previste dalla legge per l'intera durata dell'appalto.
5. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità ed essere in possesso delle idonee certificazioni di formazione ai sensi di legge.

6. L'appaltatore, nella figura del suo legale rappresentante, è responsabile della scelta e del comportamento etico e professionale del proprio personale. Dovrà inoltre far rispettare al proprio personale il "Codice di comportamento" dei dipendenti del Comune di Barletta disponibile sul sito ufficiale nella sezione "trasparenza e Valutazione".
7. L'Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre il diritto di chiedere all'appaltatore, la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi.
8. L'appaltatore è garante della idoneità del personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato e solleva l'amministrazione comunale da qualunque responsabilità in proposito. L'appaltatore ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto, di mantenere inalterate tutte le figure professionali indicate in sede di offerta, in riferimento alle entità numeriche, ai ruoli organizzativi e al monte ore complessivo di lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. E' tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza").
9. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
10. Dovranno essere adottate inoltre tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi.
11. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, escludendo l'Amministrazione Comunale.
12. Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'appaltatore solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, verso i propri dipendenti e verso terzi, derivante da danno per fatto proprio o altrui.
13. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà, a richiesta dell'Amministrazione Comunale fornire tutta la documentazione atta a verificare inequivocabilmente il rispetto della presenza costante dell'organico dichiarato in fase di offerta.

Art. 19 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo del contratto di appalto, risultante dall'aggiudicazione, è onnicomprensivo di qualsiasi onere e rischio di impresa, anche legato alla possibile variabilità della quantità e durata delle adunanze consiliari che si terranno durante il periodo di vigenza contrattuale (pari a 36 mesi), per tutti i servizi oggetto del presente capitolato ed è determinato dal valore ad **€ 50.730,00** oltre iva al 22% (€ 61.890,60) soggetti a ribasso, oltre **oneri per la sicurezza** pari ad **€ 2.850,00** oltre iva al 22% (€ 3.477,00) non soggetti al ribasso, per un **totale di € 65.367,60** iva incluso

In sede di offerta la percentuale di ribasso deve essere riferita al **costo della singola seduta**, costo che è stato **stimato in € 890,00/seduta** oltre IVA al 22%, oltre **oneri per la sicurezza** non soggetti al ribasso per **€ 50,00/seduta** oltre iva al 22%.

Tale corrispettivo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato. L'IVA si intende esclusa.

Il corrispettivo per il servizio viene altresì determinato in riferimento alla singola seduta, anche se la stessa si svolge in più giorni.

La sospensione dell'attività o lo scioglimento dell'organo consiliare, per qualunque causa, determina, sino alla ripresa dell'attività o sino all'entrata in carica della nuova assemblea, la momentanea interruzione del servizio, senza che ciò dia titolo all'appaltatore di avanzare diritti di sorta.

Nell'ipotesi in cui la seduta consiliare venga dichiarata deserta all'aggiudicatario verrà corrisposto un compenso **pari al 30% del prezzo di aggiudicazione** per singola seduta.

Con la liquidazione del suddetto corrispettivo l'appaltatore si intenderà soddisfatto di ogni suo avere per l'appalto di cui trattasi, null'altro potendo pretendere dal Comune per la stessa causale dell'offerta.

Il corrispettivo determinato secondo quanto previsto dal comma 1, sarà corrisposto previa emissione di fattura elettronica tramite SDI con cadenza mensile posticipata, o secondo un lasso di tempo maggiore a scelta dell'offerente; in caso di raggruppamento di imprese la fattura dovrà essere emessa dalla sola capogruppo (in caso di consorzio, dallo stesso), per il corrispettivo offerto.

Il corrispettivo è pagato dal Comune, previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del dirigente competente o del Responsabile da lui incaricato. Le fatture saranno pagate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stessa al protocollo generale dell'Ente, a condizione che le stesse siano regolarmente emesse e non siano insorte contestazioni. In ogni caso, la fattura non potrà essere emessa in ordine a prestazioni oggetto di contestazione da parte del Comune, in rapporto alla procedura di validazione e verifica delle prestazioni.

L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra, secondo le formalità contabili previste.

Il prezzo offerto in sede di gara rimane fisso ed immutato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n.136, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta Legge; a tal fine il Fornitore dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, che si impegna ad indicare e che autorizzerà ad operare sul predetto conto corrente un suo referente.

Il contratto s'intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell'ausilio dell'Istituto bancario indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.

Il Comune di Barletta e comunque ogni soggetto coinvolto nella esecuzione del presente contratto, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/10, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o il Fornitore, unitamente alla Prefettura territorialmente competente.

Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di richiedere documenti giustificativi di spesa, buste paga delle figure professionali, regolarmente quietanzate e per ognuno dovranno essere specificati e documentati tutti i versamenti sostenuti dall'Impresa aggiudicataria: INPS, INAIL, IRAP, IRES o comunque denominati, etc...

Art. 20 – Invariabilità dei corrispettivi

Il prezzo di aggiudicazione del presente contratto di appalto, determinato in base alle disposizioni previste nei precedenti articoli, resta invariato per l'intera durata del contratto, intendendo questa Civica amministrazione escludere la revisione del prezzo.

Art. 21 - Penali e livello di servizio

Il Comune, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò, l'appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Il Comune applicherà all'appaltatore le seguenti penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- pari ad € 600,00, nel caso in cui l'appaltatore, pur regolarmente convocato, non si presenti per l'espletamento di uno o più servizi di cui all'art. 2 del presente C.S.A.;
- pari ad € 100,00, per ogni ritardi e/o interruzioni verificatisi in corso di trasmissione, purché l'interruzione superi la durata di 15 minuti.

Le suddette penali sono cumulabili tra loro e dovranno essere comunicate entro 10 giorni dall'inadempimento o inesatto adempimento, prevedendo la possibilità per l'appaltatore di produrre le proprie controdeduzioni, da rendersi entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali verranno applicate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto dal Comune, fermo restando che il Comune potrà disporre l'applicazione anche in un momento successivo a quello previsto per il pagamento della fattura concernente il servizio oggetto di applicazione della penale. Si procederà al recupero delle penali da parte del Comune in sede di liquidazione delle competenze, attraverso la medesima determinazione dirigenziale di liquidazione del corrispettivo o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. In tal caso, dopo ogni escussione, la società sarà tenuta a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario. Rimane in ogni caso riservato al Comune il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Comune avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta. Nel mancato rispetto del suddetto termine, il Comune, ove non ritenga di effettuare il ricorso alla esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, dovrà risolvere il contratto come previsto dall'art.1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante p.e.c., nei seguenti casi:

- a) qualora l'ammontare delle penali applicate abbia superato il 10% del valore complessivo del contratto;
 - b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
 - c) revoca di autorizzazioni e/o concessioni necessarie per la esecuzione del contratto;
 - d) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati dal Comune con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;
 - e) violazione delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori impiegati nell'appalto.
2. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Comune si riserva altresì di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, assegnando un congruo termine per la esecuzione. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Comune ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto.
3. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine il Comune può avvalersi della cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'appaltatore.
4. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Comune ha il diritto di affidare l'appalto al soggetto concorrente che segue nella graduatoria. Fino al successivo affidamento, il Comune ha diritto di esigere le prestazioni oggetto di gara, senza che l'appaltatore possa in alcun modo sospendere e/o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.
5. La risoluzione non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno provocato la risoluzione.
6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 23 – Recesso

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Amministrazione Comunale intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei servizi.

L'appaltatore può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 24 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del rapporto contrattuale.

Art. 25 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva all'appalto oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Art. 26 - Riservatezza

Il Comune nomina l'appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

L'appaltatore deve, in ogni caso, comunicare al Comune i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Il Comune informa l'appaltatore che titolare del trattamento è il Comune stesso con sede a Barletta in C.so Vittorio Emanuele 94 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente appalto, responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento.

Art. 27 – Codice di comportamento

L'impresa aggiudicataria prende atto che il Comune di Barletta ha adottato un Codice di comportamento approvato con DGC n.128 del 21/12/2013, contenente i principi ed i valori che debbono ispirare il comportamento di chiunque agisca per il Comune di Barletta nei rapporti con gli interlocutori dello stesso Comune. Il Codice di comportamento è consultabile sul sito internet <http://www.comune.barletta.bt.it>.

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice di comportamento e di dividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con il Comune di Barletta. L'Impresa aggiudicataria dichiara, altresì, di non essere mai stata implicata in procedimenti giudiziari relativi a reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Art. 28 –Controversie e Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA. I termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Barletta a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle quanta previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle quanta richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione Giudicatrice;
- altre Amministrazioni, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela delle parti in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Art. 30 - Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.